TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE III CONTROVERSIE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.Gen. 36212\2016

Dispositivo n.

Il Giudice Designato dott. Eliana Pacia, nella causa

TRA

[redacted], rappr.ta e difesa dall'Avv.to S. Mantovani e prof. U. Minneci del foro di Milano e Avv.to M. Petrolo ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Roma, via Dardanelli n. 46 in virtù di procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.G.I., in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avv.to E. Angelini, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Nizza n. 35, in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso in riassunzione.

RESISTENTE

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0

E

FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA, in persona del legale rappr.te pro tempore, rappr.to e difeso dall'Avv.to B. Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, alla piazza Cola di Rienzo n. 69 per procura a margine della memoria di costituzione

RESISTENTE

E

RCS MEDIA GROUP, s.p.a., in persona del legale rappr.te

pro tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv.to S. Trifirò, A. Di Gioia e P. Zucchinali, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, piazza Mazzini n. 27 per procura rilasciata su foglio separato e depositata in via telematica

RESISTENTE

All'udienza del 23.2.2018, definitivamente pronunziando, ha emesso il seguente dispositivo:

Disattesa ogni altra istanza, accerta che la ricorrente ha maturato il diritto a percepire il trattamento previdenziale di carattere integrativo denominato ex fissa a far tempo dalla domanda di pensionamento; accerta che il relativo importo dovuto a tale titolo è pari ad euro [redacted] e condanna l'Inpgi al pagamento di detta somma, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0

Roma, il 23.2.2018

Il Giudice Designato

dott.ssa Eliana Pacia

RAGIONI IN FATTO

Con ricorso depositato in data 19.10.2016 in riassunzione, a seguito della dichiarazione d'incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Milano, sezione lavoro, del 20.9.2016, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, in qualità di giornalista professionista e titolare dal 2013 di trattamento pensionistico erogato dall'Inpgi, nonostante avesse richiesto all'atto del pensionamento all'Inpgi il pagamento in un'unica soluzione della prestazione integrativa denominata ex fissa, a tutt'oggi ella aveva esclusivamente ottenuto l'acconto pari ad euro [redacted], mentre l'ente previdenziale non aveva accolto la sua richiesta di pagamento integrale della somma in capitale a lei dovuta.

Nel richiamare la fonte istitutiva dell'accordo e il successivo accordo collettivo del 2014 che ne aveva disposto il pagamento in forma rateale e subordinata alla sussistenza di risorse sufficienti nell'ambito dell'Fondo ex fissa, ella deduceva sussistere tutti i presupposti di legge per ottenere il pagamento integrale della prestazione pensionistica integrativa.

Concludeva per sentire, in via principale, accertare e dichiarare che la ricorrente ha maturato il diritto a percepire il trattamento previdenziale di carattere integrativo denominato ex fissa a far tempo dalla domanda di pensionamento; accertare e dichiarare che l'importo dovuto a titolo di ex fissa alla signor [redacted] ammonta ad euro [redacted] (detratti gli acconti eventualmente ricevuti); accertare per l'effetto l'Inpgi tenuto al pagamento di detta somma oltre interessi moratori dal del dovuto in virtù della convenzione art. 6 comma 5,; in via subordinata, in denegata ipotesi di cui il mancato pagamento fosse ascrivibile ad eventuali irregolarità contributive da parte del datore di lavoro RCS s.p.a. condannare quest'ultima al pagamento della somma sopra indicata ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia detratti gli acconti, a titolo di risarcimento del danno oltre accessori ai sensi dell'art. 8 all.to G del CCNLG; in via ulteriormente subordinata nel caso in cui il diritto della ricorrente fosse ritenuto inesigibile a causa della incapienza del fondo accertare e dichiarare la negligenza di Inpgi e FNSI nello svolgimento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 6 della Convenzione e per l'effetto condannarle in solido a corrispondere in favore della ricorrente l'equivalente della somma di euro [redacted] (detratti gli acconti eventualmente ricevuti), ovvero la maggiore o minore somma dovuta, oltre accessori di legge; il tutto con il favore delle spese di lite.

In diritto ella richiamava le fonti istituite della prestazione a carattere integrativo alimentata unicamente attraverso i contributi del datore di lavoro e costituita attraverso accantonamento pari a 7 mensilità di retribuzione e successivamente rivalutato.

Precisava che il diritto sorgeva all'atto del pensionamento, sempre sulla base della domanda. Deduceva che la stessa fonte istitutiva individuava l'Inpgi quale soggetto legittimato passivo, il cui obbligo veniva meno a suo dire solo in caso di irregolarità contributive da parte del datore di lavoro; sosteneva l'autonomia del Fondo appositamente istituito per far fronte all'erogazione di detta prestazione; richiamava altresì gli obblighi da parte dell'Inpgi di vigilanza sul Fondo e di segnalazione agli Enti sulla capacità del Fondo di soddisfare le ragioni dei propri iscritti; deduceva l'inapplicabilità all' attuale ricorrente dell'Accordo sottoscritto nell'estate del 2014; contestava l'eccezione di inesigibilità del credito sollevata da Inpgi in altri analoghi giudizi, non rilevando le relative argomentazioni in tale sede, diversa da processo esecutivo.

Evidenziava in via subordinata che qualora vi fossero delle irregolarità nel versamento dei contributi il suo ex datore era da ritenersi responsabile dell'inadempimento, sicché il pagamento della somma corrispondente alla prestazione pensionistica integrativa era dovuta da tale soggetto a

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0

titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 8 dell'All.G; in via di ulteriore subordine ella imputava a carico dell'Inpgi e della FNS di non aver quanto all'Inpgi correttamente vigilato sull'andamento del fondo e segnalato in caso di squilibri e per il potere di entrambe di aumentare l'entità dei contributi da versare da parte dei datori di lavoro; richiamava sul punto l'art. 6 comma 2 della Convenzione; osservava che la competenza era da ritenersi del tribunale del foro dell'attore ex art. 444 comma 1 c.p.c., trattandosi di controversia avente ad oggetto interpretazione di norme del contratto collettivo. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps resistendo al ricorso in fatto ed in diritto e concludendo per il rigetto dello stesso. Sosteneva che alcune peculiarità del Fondo, in quanto alimentato senza contribuzione del lavoratore e l'essere una prestazione definita erogabile anche in capitale erano da ritenersi incompatibili con la natura di prestazione previdenziale di natura complementare; da tanto l'inapplicabilità delle regole di detta sistema; contestava che l'unico requisito fosse la cessazione del rapporto di lavoro; che in ragione dell'autonomia del Fondo l'Inpgi ai sensi dell'art. 11 regolamento, era esonerato in assenza di disponibilità del Fondo, ad erogare la prestazione e fino al momento della loro ricostituzione essendo in tal caso obbligato ad erogare i soli interessi moratori; che l'Inpgi era da ritenersi mero gestore del servizio di cassa di detta prestazione. Da tanto deduceva che le obbligazioni del Fondo non erano esigibili nei confronti del Fondo. Richiamava in merito alla natura giuridica e alle modalità di operatività del Fondo una pronuncia di merito unitamente ad altre già emesse del Tribunale adito, tutte espressesi in senso favorevole alla parte resistente; deduceva che il trattamento in questione non era tra le prestazioni previdenziali e assistenziali di cui l'Inpgi era chiamato a rispondere per legge né per contratto collettivo.

Deduceva che la fonte della ex fissa non era derivante da un contratto tra privati ma dal CNLG, che solo per le modalità di erogazione rinviava al regolamento di attuazione; che pertanto non sussisteva un diritto del singolo soggetto ma una disciplina riguardante una collettività di lavoratori giornalisti ; rispetto a tale il Fondo l'Inpgi non assumeva alcuna obbligazione in proprio (ma la stessa inesigibilità a monte presuppone la legittimazione passiva.

In ogni caso deduceva la non imputabilità all'Inpgi del ritardo nl pagamento della prestazione ex fissa ; la sussistenza di uno stato di illiquidità del Fondo e l'assenza rispetto a tanto, della responsabilità dell'Inpgi e anche con riguardo agli obblighi di vigilanza ed informativa ex adverso richiamati, avendo l'ente prontamente segnalato agli enti la situazione di illiquidità del Fondo; concludeva per il rigetto del ricorso, in ogni caso in via subordinata contestava il diritto alla rivalutazione monetaria. A loro volta si costituivano con separate memorie la RCS Mediagroup s.p.a. e la FNS resistendo al ricorso, deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto in specie sostenendo la rispettiva carenza di legittimazione passiva; concludevano per il rigetto del ricorso, con richiesta di condanna, avanzata dalla società RCS Mediagroup s.p.a. al risarcimento del danno per lite temeraria.

Quindi all'udienza del 23.3.2018 la causa, documentalmente istruita, era discussa e decisa, anche all'esito del deposito di note autorizzate, come da dispositivo riportato in epigrafe.

MOTIVI IN DIRITTO

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

La ricorrente, già giornalista professionista e dipendente di RCS Media group s.p.a. (dal 1.6.1986) in qualità di caposervizio risulta aver cessato l'attività lavorativa in data 31.7.2013; ella ha chiesto in data 8.11.2013 la liquidazione alla gestione fondo integrativo della prestazione previdenziale integrativa per cui è causa.(cfr. all.ti 3-4- parte ricorrente).

Tale prestazione denominata c.d. ex fissa trova la sua fonte nell'accordo per prestazioni previdenziali integrative del 15.7.1985, di cui all'allegato G del CCNLG del 5.5.1985 (riportato integralmente nel successivo CCNLG 1.4.2009) che all'articolo 1 dispone il diritto dei giornalisti professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato di cui agli artt. 1,2, 12 del CCNLG al trattamento previdenziale integrativo previsto nell'accordo medesimo, ed alimentato "con contributi posti a carico del datore di lavoro". (art. 1).

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0

L'art. 2 dell'accordo prevede che: "Il trattamento previsto dal precedente art.1 sarà corrisposto- mediante una gestione speciale- dall'INPGI sulla base di una convenzione con le parti firmatarie del presente accordo" Il comma 2 prevede la costituzione di apposita commissione tecnica con funzione di applicazione ed interpretazione dell'accordo.
L'art. 3 dell'accordo individua le ipotesi nelle quali il giornalista ha diritto all'accantonamento presso la speciale gestione dell'INPGI e in specie, in occasione di:

a) Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell'art. 33 del CCNLG;
b) dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda;
c) Dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55esimo anno di età;
d) Risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal regolamento dell'INPGI."

L'art.4 dispone l'ammontare della prestazione integrativa, che è pari a 7 mensilità di retribuzione "calcolata con i criteri di cui all'art. 2121 C.C., sulla retribuzione denunciata dall'azienda all'INPGI ai fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro." Ancora, l'art. 5 dell'accordo contempla le modalità di corresponsione, prevedendo che l'accantonamento può essere liquidato: "su domanda dell'interessato- quando questi abbia chiesto il trattamento di pensione- o in forma di rendita vitalizia integrativa dl trattamento di pensione corrisposto dall'INPGI o mediante erogazione del capitale." La disposizione prevede inoltre la rivalutazione dell'accantonamento secondo gli indici Istat.
L'art. 6 contempla, al comma 1 le modalità di finanziamento di tale accantonamento che avviene, da parte del datore di lavoro, mediante versamento mensile all'INPGI e con le modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie di un contributo "pari all'1 % delle retribuzioni corrisposte ai giornalisti dipendenti a tempo indeterminato di cui al precedente articolo 1...". Il medesimo articolo 7 prevede sia, su richiesta dell'INPGI, la possibilità di disporre una revisione della misura di detto contributo, in aumento o in diminuzione (comma 2) sia al fine di finanziare detto accordo l'obbligo in capo al datore di lavoro (comma 3) l'obbligo di un versamento di un contributo "una tantum" iniziale di vecchie lire 200.000 per ogni giornalista dipendente a tempo indeterminato.
L'art. 8 dispone che se al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cui all'art. 3 il datore di lavoro non abbia denunciato il rapporto di lavoro con il giornalista stesso o non sia in regola con il versamento dei contributi da oltre tre mesi e non provveda nei successivi 30 giorni alla regolarizzazione globale delle posizioni contributive, l'INPGI "è esonerato dalla corresponsione delle prestazioni il cui onere, a titolo risarcitorio, ricade sull'azienda inadempiente che dovrà liquidarlo al giornalista in forma capitale.."
L'articolo 9 dispone che l'Istituto: "gestirà le prestazioni di cui al presente accordo con contabilità separata, addebitando alla gestione stessa per spese di amministrazione una quota dei contributi accertati."
Nel 1994 è intervenuta la Convenzione per la gestione di tale forma previdenziale a carattere integrativo intercorsa tra Federazione italiana editori, Intersind e Rai da un lato e FNS e Inpgi dall'altro, ripete tutti i principi indicati nell'accordo istitutivo della prestazione, specificando ancora che all'art. 2 i giornalisti, in quanto lavoratori subordinati, hanno diritto alle prestazioni previste in convenzione; così l'art. 5 ripete che i giornalisti iscritti al Fondo titolare dell'accantonamento conseguita la pensione Inpgi, hanno diritto su domanda al capitale pari all'accantonamento effettuato a suo nome e rivalutato.
L'art. 6 del pari disciplina le modalità di finanziamento del Fondo, secondo quanto già dettato nella norma dell'accordo istitutivo precisando che, al comma 2 in caso in cui il contributo sia insufficiente la misura dello stesso dovrà essere adeguata, su richiesta di anche una sola delle parti della Convenzione.

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0

Il comma 3 dispone che l'Inpgi ha il compito d sorvegliare che la liquidità del Fondo non scenda sotto il 10% dell'ammontare del contributo annuo dovuto al Fondo stesso. Secondo il comma 4 se la disponibilità di cassa scende al di sotto di tale livello l'Ente deve effettuare la segnalazione immediata agli enti stipulanti la convenzione precisando l'importo necessario e l'Ente o gli Enti tenuti al reintegro.
Il comma 6 dispone che se la reintegrazione della liquidità richiesta non avviene nel termine di due mesi e l'"Ente gestore fosse posto nell'impossibilità di provvedere al pagamento di eventuali richieste di liquidazione del capitale nel frattempo presentate dai giornalisti aventi diritto o da loro superstiti, il Fondo dovrà farsi carico del pagamento degli interessi, calcolati nella misura del 12% annuo a decorrere dalla scadenza del termine d cui sopra.
In relazione al regime di completa autonomia del Fondo integrativo l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria."
Orbene dall'esame delle complessive disposizioni dell'accordo di cui all'allegato G del CCNLG ed anche delle norme della Convenzione, ora richiamata, non sembra potersi dubitare in ordine alla legittimazione passiva dell'INPGI quale soggetto obbligato, in presenza dei presupposti di cui all'art. 3 e subordinatamente a quanto indicato all'art. 5, alla corresponsione della prestazione integrativa, come già previsto nell'accordo istitutivo e come poi ulteriormente ribadito nella Convenzione che vede quale parte contrattuale lo stesso Inpgi.
Ed infatti l'ente previdenziale, mediante la creazione di un fondo speciale interno all'ente medesimo che ha contabilità autonoma, opera quale soggetto che riceve la contribuzione da parte del datore di lavoro, secondo le modalità descritte negli articoli 3 e 4 dell'Accordo e, può anche, sulla base di comprovate esigenze, imporre un mutamento unilaterale in aumento o in diminuzione, dell'entità del contributo, (modifica che dovrà essere poi recepita da specifico accordo), con l'esonero dalla corresponsione in caso di mancato versamento contributivo da parte del datore di lavoro, circostanza che non sembra essersi verificata nel caso di specie ma che di per sé conferma ulteriormente che il soggetto passivo di tale diritto è proprio l'Inpgi (altrimenti perché dovrebbe essere esonerato). D'altro canto poiché la convenzione costituisce un negozio di diritto privato (che ha recepito l'accordo collettivo) di cui è parte Inpgi a fronte di un diritto sussiste anche un soggetto obbligato e la funzione dell'ente previdenziale va ben oltre quello di provvedere a mansioni di cassa potendo esso incidere anche sulla stessa misura del contributo da versare.
Peraltro la sussistenza di un mero gestore di "servizio di cassa per conto terzi" presuppone che vi sia un altro soggetto legittimato passivo, non individuato nel caso di specie dalla parte convenuta.
Quanto alla natura del diritto, ritiene il giudicante secondo quanto già evidenziato nella pronuncia del tribunale adito in atti, che il giudicante ritiene di condividere nel caso di specie, nonostante il richiamo di alcune norme dell'accordo e poi della stessa Convenzione, agli "accantonamenti" il complessivo impianto normativo induce a ritenere che trattasi di un fondo a prestazione definita . Infatti i datori di lavoro sono tenuti al versamento , in favore dell'inpgi, di un contributo sulla retribuzione (art. 6 e 7). Tale contributo serve a finanziare il Fondo (art. 6) e non presenta alcun nesso con le prestazioni, che dipendono dall'ultima retribuzione (art. 4 4). (Tribunale di Roma, dr. Conte n.5978\2015 in atti). Emerge quindi che il debito è posto a carico del Fondo che, pur avendo una contabilità separata non presenta una distinta soggettività giuridica, (al pari del Fondo per la gestione separata Inps, ex legge n.335\1995, art. 1 comma 26) circostanza neanche sostenuta dalle parti convenute che in effetti non eccepiscono una carenza di legittimazione passiva dell'Inpgi. Manca infatti sia la esistenza di un proprio patrimonio, sia l'autonomia patrimoniale, quale attitudine ad acquisire diritti ed ad assumere obblighi.Né la sola circostanza che come visto il Fondo sia dotato di "contabilità separata" involge anche la sussistenza di un patrimonio

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0

separato, che invece sussiste quando in capo ad un medesimo soggetto vi sono patrimoni separati e quindi sottratti alla regola generale della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. in relazione alla esistenza di vincoli di destinazione (Cass. n.10885\2015) in base ai quali il creditore del Fondo possa quindi soddisfare il proprio credito solo su tale patrimonio e non anche sulle altre risorse dell'Istituto.

Appare condivisibile anche la ricostruzione della fattispecie richiamata dalla ricorrente e ricondotta allo schema legale del contratto a favore di terzo ai snsi dell'art. 1411 c.c., cioè di un contratto che nel caso di specie vede quali parti stipulanti le ooss, e il promittente (Inpgi) il quale assume una obbligazione in favore del terzo e la prestazione diviene irrevocabile appena il terzo dichiara di volerne profittare.

Con riguardo al valore della clausola di cui all'art. 6 comma 6 della Convenzione essa configura un'ipotesi di esonero da responsabilità nel senso di esonerare l'Inpgi da ogni obbligazione in presenza della mera illiquidità. Anche sotto tale profilo si ritiene di condividere la ricostruzione offerta dal tribunale adito , nel senso di ritenere nulla la clausola perché in violazione dell'art. 1229 comma 1 c.c., che prevede la nullità di clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave.(tribunale di Roma citato),

E nel caso di specie va tenuto conto che l'Inpgi era obbligato ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della Convenzione a sorvegliare sulla liquidità della gestione e a segnalare agli Enti immediatamente le necessità di reintegro, precisando "sulla base di idonea documentazione presentata al Comitato di gestione, la somma necessaria e l'Ente o gli Enti tenuti al reintegro."

Dall'esame della documentazione prodotta appare non contestato che l'Inpgi si è limitato a segnalare mensilmente ai soggetti stipulanti la convenzione (FIEG E FNSI) le situazioni delle pratiche giacenti e l'elenco delle pratiche liquidate nell'anno in corso attraverso n. 51 comunicazioni mensili (cfr. all.to 8 parte ricorrente); invece l'Inpgi nonostante abbia affermato di trovarsi nella situazione di illiquidità da diversi anni, a causa dello stato di grave sofferenza con un saldo passivo in bilancio sin dal 2012, mai ha segnalato la necessità di reintegrare le somme stesse né ha indicato le relative modalità di reintegro di dette somme (cfr. doc. 8 parte resistente Inpgi dal 5.7.2010).

Deve inoltre osservarsi che, come anche ribadito nella discussione orale, l'Inpgi non ha offerto alcuna prova in merito alla impossibilità di soddisfare lo specifico credito della parte ricorrente, mentre non vale a giustificare la omessa corresponsione della prestazione integrativa la sola circostanza di non essere in grado di soddisfare tutti i crediti di ogni singolo creditore, circostanza che avrebbe indotto l'Inpgi ad esaudire "solo alcune delle domande pervenute" secondo l'ordine temporale, cioè creando una sorta di lista d'attesa; né corrisponde a verità che l'Inpgi abbia anche segnalato l'insufficienza dell'aliquota contributiva nulla emergendo sul punto nelle comunicazioni mensili esaminate.

Sempre avuto riguardo alla dedotta inesigibilità del credito, non è invocabile qui il principio di parità di trattamento dei creditori, in quanto non si verte in sede di procedura fallimentare ovvero delle altre ipotesi nelle quali occorre seguire tale principio in presenza di una pluralità di creditori.

In effetti, non essendo in discussione l'avvenuta maturazione del diritto alla prestazione della ex fissa in capo alla ricorrente, la quale ha domandato all'atto del pensionamento la liquidazione di detta prestazione in capitale, mentre ha solo ricevuto un acconto pari a euro 9984,59, parte convenuta richiama l'accordo del 2014 che è intervenuto per far fronte alla crisi di liquidità del fondo, che sarebbe dipesa da una *incapienza strutturale* del Fondo ovvero insita nel meccanismo di operatività (a ripartizione e con prestazione definita) e a fronte di concentrazioni non prevedibili e non programmabili delle risoluzioni dei rapporti di lavoro e dunque di domande volte ad ottenere la prestazione in oggetto.

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0

Afferma che con l'Accordo del giugno del 2014 è stata ricostituita la necessaria liquidità di cassa a seguito di un prestito Inpgi, attraverso cui sarà possibile esaudire tutte le domande attraverso pagamento rateale.

In particolare l'accordo in questione intercorso tra FIEG e FNSI che nelle premesse dichiara come il differimento nelle erogazione delle prestazioni previste "rispetto alla data di maturazione del diritto" alle prestazioni di cui all'indennità ex fissa, si presenta come insostenibile ha previsto, tra l'altro, per i giornalisti che abbiano fatto domanda di liquidazione all'Inpgi una rateizzazione dell'importo per un periodo "indicativo di 12 annualità", tenendo conto della sostenibilità della gestione.

Ritiene il giudicante che tale accordo, essendo intervenuto dopo la proposizione della domanda di liquidazione della somma in capitale, risalente al novembre del 2013, non possa trovare applicazione al caso in esame, non essendone prevista alcuna efficacia retroattiva.

Ed infatti, essendo incontestato che il diritto della ricorrente è già maturato alla data dell'accordo deve richiamarsi e condividersi la orientamento della giurisprudenza secondo cui la contrattazione collettiva, in assenza di uno specifico mandato o di assenso in ratifica da parte del lavoratore, la disposizione collettiva non può incidere in senso peggiorativo sui c.d. diritti quesiti ovvero sui diritti già maturati ovvero entrati a far parte del patrimonio del prestatore di lavoro , per essersi già verificati i fatti costitutivi del diritto ed essere questo già divenuto esigibile (cfr. Cass. n.14944\2014; 3982\2014).

Da tanto consegue l'accoglimento del ricorso e va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il trattamento previdenziale di carattere integrativo denominato ex fissa dalla data della domanda di pensionamento nell'importo di euro [redacted] detratti gli acconti eventualmente già ricevuti;

per l'effetto parte convenuta Inpgi va condannata al pagamento della somma indicata, detratti gli eventuali acconti, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

L'accoglimento della domanda principale assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine alle domande spiegate in via subordinata e di ulteriore subordine.

Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria come richiesto dalla società RCS Mediagroup s.p.a.in quanto a fronte della dichiarazione da parte dell'azienda contenuto in allegato alla domanda di liquidazione della prestazione per cui è causa (all.to 3 parte ricorrente) non potevano essere astrattamente esclusine possibili, anche involontarie omissioni contributive.

Sussistono gravi ragioni, sia per la varietà e delicatezza delle questioni trattate, sia per la sussistenza di numerosi precedenti di segno contrario del tribunale adito, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite come indicato nel dispositivo riportato in epigrafe.

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Roma, il 23.2.2018

Il Giudice Designato
Dott.ssa Eliana Pacia

Firmato Da: PACIA ELIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1677a0